

Prot. 3458/2016/F/er

Roma, 3 agosto 2016

Ill.mo  
On.le Beatrice Lorenzin  
Ministro della Salute  
Lungotevere Ripa, 1

00153 – R O M A (RM)

Via e-mail: [segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

**Oggetto: Collegato agricolo e Apicoltura – Osservazioni e rilievi**

Ill.mo Sig. Ministro,

nella seduta del 6 luglio u.s., l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente - nel testo già licenziato dalla Camera in seconda lettura - il disegno di legge recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (AS 1328-B).

In vista dei decreti legislativi di futura adozione, desideriamo portare alla Sua attenzione le previsioni con le quali il “Collegato agricolo” ha inteso disciplinare la materia dell’apicoltura e dei prodotti apistici, sviluppando una analisi delle previsioni. Tra queste alcune riguardano l'apicoltura e sono contenute nell'articolo 34<sup>1</sup>.

**<sup>1</sup> Art. 34.(Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici)**

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farni, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e

Il **comma 1** dell'articolo 34 mette immediatamente nelle condizioni di difficoltà interpretativa per la terminologia utilizzata che associa il termine “*presidi sanitari*” a quello di “*ricetta veterinaria*”. La normativa sul farmaco veterinario non parla mai di “presidi sanitari” ma di “farmaco veterinario” dandone una definizione precisa. I presidi sanitari sono definiti e regolamentati da altra normativa. Sembra tuttavia di tutta evidenza che l'intenzione del legislatore sia di riferirsi alla definizione più ampia di “presidio sanitario” comprendente quella anche del “farmaco”. Se la lettura non fosse questa, il comma 1 dell'articolo 34 non avrebbe motivo di esistere. Scartando dunque questa seconda ipotesi, questo comma di fatto mette il farmaco veterinario in mano alle Associazioni di apicoltori. L'operazione è legittima essendo una legge di rango superiore nella gerarchia delle fonti normative ad un D.Lgs., nella fattispecie al D.Lgs. 193/06 conosciuto come Codice del farmaco veterinario.

La materia trattata dal Collegato infatti rientra tra gli aspetti non vincolanti della Dir 82/2001 e succ. modifiche di cui il D.Lgs. 193/06 è recepimento. Ogni Stato membro dunque legifera come meglio crede. Pur essendo, un D.Lgs., atto avente forza di legge, nel caso di una legge che deroghi il D.Lgs. 193/2006, occorre fare riferimento al criterio di specialità e capire quale delle due regolamentazioni sia realmente la norma speciale, se quella che svincola i farmaci veterinari per apicoltura non soggetti a ricetta medica dalle norme sulla distribuzione all'ingrosso dei farmaci veterinari, o il D.Lgs. 193/06.

Per definire la norma speciale è necessario capire le tutele poste e se queste tutele sono garantite. Il disegno di legge vuole garantire, semplificazione, razionalizzazione e miglioramento della competitività dei settori agricolo e agroalimentare. Il D.Lgs. 193 vuole garantire: salute animale, salute pubblica e sicurezza alimentare e in parte anche tutela ambientale.

Il dispositivo dell'articolo 34 del Collegato solo apparentemente, ossia a stretto rigore di legge, sembra non mettere a repentaglio salute pubblica e sicurezza alimentare dato che consente questa delega solo per farmaci veterinari privi della necessità della prescrizione medico veterinaria, ma palesemente mette invece a repentaglio la salute animale.

E' fin troppo evidente che la valenza di forte riferimento culturale delle Associazioni nei confronti degli allevatori consente alle stesse di “consigliare / indirizzare” l'acquisto verso i prodotti privi di questa necessità. Di fronte a questo dispositivo viene da chiedersi quale industria farmaceutica, da oggi in poi, potrebbe essere interessata a sviluppare ricerca per prodotti che, se anche validi, dovessero necessitare di una prescrizione medico veterinaria.

---

delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida* che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

Ad aggravare questo potenziale conflitto, il dettame del primo comma dell'art. 34 non vincola le Associazioni nemmeno alla tracciabilità e agli oneri autorizzativi e dunque ai conseguenti controlli, dei distributori all'ingrosso di medicinali veterinari.

E' evidente come il problema stia a monte. Tutti i farmaci veterinari per le api, dovrebbero essere prescritti da un medico veterinario per una serie di motivazioni a tutela della salute delle api, della salute pubblica e dell'ambiente. Siamo di fronte a trattamenti antiparassitari ad uso interno all'"animale alveare", che vengono somministrati a una quantità infinita di soggetti presenti su tutto il territorio nazionale, che hanno contatti con infinite essenze vegetali. Per questo non bisogna sottovalutare la possibilità che ogni molecola somministrata all'alveare possa esser trasmessa all'ambiente.

Da qui un'attenta ed oculata scelta del farmaco che soltanto il medico veterinario può fare, valutando il grado di infestazione, la stagione, la popolosità della famiglia, la presenza o meno di covata, l'importazione nettarifera, la presenza di sintomatologia clinica in atto, il regime biologico o meno di allevamento. L'uso degli acaricidi antivarroa è talora preventivo/curativo/di contenimento, utile a limitare lo sviluppo di un parassita endemico, altrimenti mortale per l'"animale alveare". I fenomeni di farmaco resistenza dell'acaro ai diversi principi attivi sono oramai accertati. Motivo di più per preoccuparsi in relazione alla scelta del farmaco ed al suo attento utilizzo, al monitoraggio sulla sua reale efficacia, alla contaminazione dell'ambiente ad opera dei ripetuti trattamenti. Sappiamo che tutte le matrici dell'alveare sono oramai contaminate e che derrate alimentari che derivano dall'alveare presentano residui e sono destinate ad esserlo sempre di più (anche con i principi così detti "biologici" ad es. il timolo). Per i Tau fluvalinate, per il timolo, per la canfora, per il levomentolo, per gli oli essenziali, per l'acido ossalico, per l'acido formico non ci sono LMR quindi nessuno ne controlla i livelli. Gli LMR esistono solo per amitraz (principio attivo consentito in Italia) e coumaphos (principio attivo non consentito in Italia)..

Interessante a tal proposito la lettura dei risultati del "monitoraggio nazionale" (<http://www.izsvenzie.it/stato-salute-api-italia-risultati-monitoraggio/>) per capire che le api muoiono proprio per mano degli stessi apicoltori, per la loro imperizia sull'uso degli acaricidi. La prescrizione medica sull'uso del farmaco in apicoltura permetterebbe il controllo sulla applicazione dei protocolli di lotta antivarroa (coordinamento territoriale per evitare la reinfestazione e i fenomeni di farmacoresistenza), il controllo sull'uso illegale di molecole, l'implementazione dell'anagrafe apistica nazionale. A questo si aggiunga che i farmaci antivarroa controllano l'andamento di una malattia soggetta a denuncia. Monitorare, con puntuali controlli di filiera del farmaco veterinario, i trattamenti è l'unico strumento disponibile per il controllo stesso della malattia.

Il **comma 2** dell'articolo 34 nell'andare a colmare un vuoto legislativo prevedendo le sanzioni per omessa "*denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA)*", di fatto nello stabilire le modalità e l'importo della sanzione le rende poco applicabili.

In prima applicazione il controllore deve prevedere una sanzione pari al doppio del minimo o il terzo del massimo di quella prevista, che in questo caso sarà di 1.333,00 euro. Questa sanzione non tiene conto della diversa gravità dell'omissione, non tiene conto della reale potenzialità economica di molta apicoltura per la quale una sanzione che fosse

"proporzionata e persuasiva" come voluto dall'Europa può assestarsi su valori graduati partendo da importi decisamente inferiori e applicabili, evitando infinite contestazioni e ricorsi. La condizione ben nota dell'estrema difficoltà applicativa della normativa sul farmaco veterinario per l'eccessivo importo delle sanzioni deve essere acquisita come bagaglio di conoscenze e di cultura da questo Parlamento.

Il **comma 3** dell'articolo 34 dovrebbe essere esplicitato nei suoi criteri di tutela del patrimonio zootecnico. La possibilità di ripopolare "immediatamente" un territorio, ove la malattia non risulta esser stata ancora estinta dallo stamping out, in condizioni di anagrafe non ultimata, dimostra che è prioritaria la tutela degli interessi degli apicoltori locali (in questo caso calabresi) a fronte di quella degli apicoltori del resto dell'Italia e dell'Europa, per una malattia che vede un parassita esotico, l' *Aethina tumida*, facilitato dal ritrovare sul territorio il suo maggior vettore di diffusione; l'ape, appunto. Che questo dispositivo poi non contempli nemmeno la subordinazione alla emissione di un parere favorevole da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio significa anche non riconoscere il ruolo della Sanità pubblica, istituendo le basi per una rassegnazione alla diffusione endemica del parassita per una delle risorse zootecniche di maggior vanto del nostro paese.

Confidando che le osservazioni ed i rilievi fin qui esposti possano essere da Lei condivisi e recepiti per essere quindi trasferiti nei testi normativi in adozione, restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, porgo distinti saluti.

Il Presidente FNOVI  
(Dr. Gaetano Penocchio)

